



CODICE ETICO DEL GRUPPO BF

Approvato dal consiglio di amministrazione di B.F. S.p.A. del 6 novembre 2023

I. PREMESSA	4
II. MISSIONE	4
III. AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTUAZIONE DEL CODICE	4
IV. PRINCIPI E VALORI.....	5
V. REGOLE DI CONDOTTA	6
1) REGOLE GENERALI DI CONDOTTA	6
1.1) CONDOTTA CORRETTA E TRASPARENTE	6
1.2) CONFLITTO DI INTERESSI	7
1.3) REGALI E BENEFICI	7
1.4) USO DEI BENI AZIENDALI	7
1.5) TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI	8
a) TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI	8
b) RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.....	8
c) INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	8
D) MANIPOLAZIONE DI MERCATO	9
E) TUTELA DEI DATI PERSONALI	9
2) REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER	9
2.1) RAPPORTI CON I DIPENDENTI.....	9
2.2) RAPPORTI CON I SOCI.....	9
2.3) RAPPORTI CON I CLIENTI E I CONSUMATORI	10
2.4) RAPPORTI CON I PARTNER	10
2.5) RAPPORTI CON I FORNITORI.....	11
2.6) RAPPORTI CON GLI ISTITUTI FINANZIARI	11
2.7) RAPPORTI CON LE COMUNITA' LOCALI	11
2.8) RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE ALTRE ISTITUZIONI	12
2.9) RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI E CON LE ASSOCIAZIONI DI SETTORE .	12
2.10) RAPPORTI CON LE SCUOLE, LE UNIVERSITA' E I CENTRI DI RICERCA.....	13

VI) DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO, SEGNALAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO.....	13
1) DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO	13
2) SEGNALAZIONI DI INOSSERVANZE DEL CODICE ETICO.....	13
3) SISTEMA SANZIONATORIO.....	14

I. PREMESSA

Il presente documento (di seguito il “**Codice Etico**” o semplicemente il “**Codice**”) è stato adottato da B.F. S.p.A. e dalle società dalla stessa controllate ¹(di seguito, includendo B.F. S.p.A., il “**Gruppo BF**” o le “**Società del Gruppo BF**”) al fine di favorire un contesto ispirato al rispetto della legge e dei regolamenti vigenti.

Il Codice, in particolare, contiene principi e norme di comportamento che ispirano i processi decisionali delle Società del Gruppo BF e orientano i comportamenti dei Destinatari, come individuati di seguito, e ai quali i Destinatari sono tenuti a conformarsi.

Il Codice costituisce parte integrante del modello di organizzazione e gestione (il “**Modello 231**”) definito e adottato dalle Società del Gruppo BF ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni (“**D. Lgs. 231/01**”). Il D.Lgs. 231/01 stabilisce un regime di responsabilità amministrativa - unicamente per i reati tassativamente elencati nello stesso D. Lgs. 231/01 (c.d. “reati presupposto”) - a carico delle persone giuridiche che si aggiunge alla responsabilità della persona fisica autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere la persona giuridica nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

I principi e i valori espressi nel Codice completano l’ambito di applicazione del Modello 231 definendo comportamenti che devono essere tenuti dai Destinatari, come individuati di seguito, per prevenire condotte illecite. Le condotte e/o omissioni che, violando le previsioni contenute nel Codice, possono integrare un comportamento penalmente rilevante contemplato dal Decreto, ovvero da altre disposizioni di legge, sono da considerarsi proibite e soggette alle sanzioni richiamate nella Parte Generale del Modello 231 ovvero nel sistema di policy interne adottate dalla Società del Gruppo BF, alle quali viene fatto espresso rinvio.

II. MISSIONE

Il Gruppo BF intende porsi come piattaforma al servizio della filiera agro-industriale promuovendo un modello di qualità, scalabile, tracciabile e replicabile a livello globale, indirizzato all’agribusiness. Il presidio delle filiere si realizza, a partire dall’asset fondiario, mediante la creazione di poli di eccellenza, la trasformazione della conoscenza in servizi ad alto valore aggiunto, lo sviluppo e l’impiego di innovazione tecnologica, l’adozione di una cultura aziendale condivisa e di un modello organizzativo e di governance volto a massimizzare l’integrazione e le sinergie.

III. AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTUAZIONE DEL CODICE

¹ Per controllate si intendono, oltre alle società di cui all’articolo 2359, comma 1, del codice civile, quelle soggette a controllo ai sensi dell’IFRS 10, consolidate integralmente nel bilancio consolidato di B.F. S.p.A.

Il presente Codice comprende i valori in cui il Gruppo BF si riconosce e la cui osservanza da parte dei Destinatari, come individuati di seguito, è imprescindibile per l'affidabilità e la reputazione dello stesso Gruppo BF.

I destinatari del Codice sono i componenti degli organi sociali, i procuratori, i dipendenti e i collaboratori delle Società del Gruppo BF, nonché coloro che operano in rappresentanza delle Società del Gruppo BF (di seguito i "Destinatari").

I Destinatari sono tenuti a conoscere le norme contenute nel Codice, accettando gli impegni da esso derivanti, nel momento di costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione. Ogni Destinatario è ritenuto responsabile personalmente della propria condotta qualora contraria e/o difforme ai principi contenuti nel Codice. In particolare i Destinatari hanno l'obbligo di attenersi all'osservanza dei principi contenuti nel Codice e di astenersi da comportamenti contrari, di riferire tempestivamente attraverso canali preposti qualsiasi notizia in merito a possibili violazioni e di collaborare con le strutture preposte alla verifica delle possibili violazioni. La Società dovrà assicurare l'assoluta riservatezza del mittente in ciascuna fase della gestione della segnalazione.

Le Società del Gruppo BF si impegnano alla diffusione del Codice presso tutti i soggetti interessati affinché gli stessi possano uniformarsi ai principi dal medesimo statuiti.

IV. PRINCIPI E VALORI

I valori fondanti del Gruppo BF, vale a dire i principi sui quali si basano le scelte delle Società del Gruppo BF e i comportamenti dei Destinatari al fine di creare valore aggiunto per tutti gli *stakeholder*, sono i seguenti.

Legalità: improntare ogni comportamento e decisione al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei provvedimenti amministrativi e, in generale, alle disposizioni normative applicabili.

Trasparenza e imparzialità: informare in modo chiaro, trasparente, accurato e tempestivo gli *stakeholder* in relazione alle scelte delle Società del Gruppo BF, alla propria situazione e al proprio andamento economico-gestionale, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo, ma garantendo sempre la simmetria informativa nei confronti di tutti gli interessati.

Integrità: considerare l'etica come fattore di primario rilievo e improntare l'ottenimento dei risultati aziendali a tale principio-guida, non tollerando comportamenti che, pur sembrando astrattamente tesi a favore delle Società del Gruppo BF, risultino in contrasto con le regole di condotta del presente Codice e con le norme vigenti.

Affidabilità: assicurare il rispetto degli impegni presi e promuovere l'instaurazione di rapporti di piena fiducia con tutti gli *stakeholder*.

Onestà e correttezza: improntare i rapporti con gli *stakeholder* a comportamenti di correttezza, coerenza, lealtà e reciproco rispetto, garantendo la tracciabilità di ogni operazione e/o ogni attività svolta e il rispetto delle linee guida, delle procedure, dei protocolli di controllo, dei manuali operativi e dei regolamenti interni.

Orientamento alla qualità: mediante la centralità dell'innovazione, della ricerca e sviluppo e della sperimentazione, orientare i processi e la fornitura di prodotti e servizi ai massimi standard qualitativi applicabili, al

fine di anticipare i bisogni del mercato, garantire la sicurezza alimentare, la tracciabilità del processo produttivo e la soddisfazione di clienti e consumatori finali.

Centralità dello sviluppo delle persone: garantire pari opportunità e favorire la crescita professionale di tutte le persone che operano nel contesto aziendale, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca, considerando un elemento fondamentale di sviluppo la passione per il successo, nella convinzione che il contributo professionale costituisca elemento fondamentale al fine di promuovere processi di cambiamento e innovazione.

Ambiente e sicurezza: garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri e promuovere, attraverso lo sviluppo della consapevolezza dei rischi e di comportamenti responsabili, la piena conformità con il quadro regolamentare vigente, mettendo a disposizione adeguate risorse umane, professionali, strumentali ed economiche e garantendo un processo di miglioramento continuo. Nel più ampio concetto di “sviluppo sostenibile”, impegnarsi nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio e nella gestione oculata delle risorse, a beneficio della collettività e delle generazioni future, sfruttando anche sistemi all’avanguardia nel campo della agricoltura di precisione e investendo in tecnologie avanzate.

Responsabilità sociale: impegnarsi nello sviluppo di un modello sostenibile e responsabile, che salvaguardi i diritti umani, le capacità rigenerative dei terreni e i bisogni della collettività, contribuendo allo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità in cui le Società del Gruppo BF operano.

V. REGOLE DI CONDOTTA

Le regole di condotta contenute nella presente sezione hanno lo scopo di indicare i comportamenti da osservare nello svolgimento delle attività aziendali, in conformità ai valori ai quali si ispira il presente Codice.

1) REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

1.1) CONDOTTA CORRETTA E TRASPARENTE

Le Società del Gruppo BF informano la propria attività ad una condotta corretta e trasparente, istituiscono sistemi di controllo interno e richiedono ai Destinatari di tenere comportamenti conformi a tali principi. Le procedure aziendali devono prevedere e consentire l’effettuazione di controlli sulle operazioni, sui processi autorizzativi e sull’esecuzione delle operazioni medesime.

I Destinatari devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento delle proprie attività, contribuendo così all’efficacia del sistema di controllo interno, a tutela del valore delle Società del Gruppo BF. Nel rispetto delle norme di legge, i Destinatari devono mantenere un comportamento improntato all’assoluta trasparenza e collaborazione nei confronti dei soci, del collegio sindacale, dell’organismo di vigilanza, della società di revisione e delle autorità di vigilanza.

Nei rapporti con i terzi, i Destinatari si impegnano ad agire in modo corretto e trasparente evitando di fornire informazioni ingannevoli e di mettere in atto comportamenti tali da trarre direttamente o indirettamente indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o non conoscenza.

Ogni operazione e/o attività deve essere lecita, autorizzata, coerente con le procedure aziendali, documentata e verificabile, in conformità al principio di tracciabilità, secondo criteri di prudenza e a tutela degli interessi delle Società del Gruppo BF.

I Destinatari che effettuino operazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili appartenenti alle Società del Gruppo BF devono fornire ragionevolmente le opportune evidenze per consentire la verifica delle suddette operazioni.

I Destinatari, nell'ambito delle proprie competenze, hanno la responsabilità di salvaguardare il patrimonio aziendale.

1.2) CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari devono assicurare che ogni decisione assunta nell'ambito delle proprie funzioni sia presa nell'interesse delle Società del Gruppo BF. I conflitti di interessi vanno tempestivamente comunicati in modo da adottare comportamenti idonei a mantenere l'indipendenza di giudizio e di scelta.

1.3) REGALI E BENEFICI

Gli atti di cortesia commerciale, come omaggi, regali, forme di ospitalità o altre utilità di qualsiasi natura non sono consentiti, come indicato per i dipendenti nel "Regolamento interno aziendale" delle Società del Gruppo BF.

1.4) USO DEI BENI AZIENDALI

I Destinatari che hanno in uso, anche temporaneo, un bene aziendale, sono tenuti ad operare con diligenza, osservando comportamenti responsabili e in linea con le politiche aziendali o le previsioni contrattuali. Le Società del Gruppo BF si impegnano nella salvaguardia dei beni aziendali propri e altrui e garantiscono il rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore eventualmente applicabile; in tal senso, è fatto esplicito divieto ai Destinatari di contravvenire a detti principi alterando i beni aziendali ricevuti in uso, accedendo abusivamente ai sistemi informatici aziendali, utilizzando opere dell'ingegno, quali ad esempio software e soluzioni applicative, senza disporre dei relativi diritti o materiali genetici coperti da brevetti o contratti di *royalties*, come indicato nelle procedure aziendali dedicate.

I Destinatari hanno la responsabilità di custodire e preservare i beni delle Società del Gruppo BF che sono loro affidati nell'ambito della loro attività e dovranno utilizzarli in modo appropriato e conforme all'interesse sociale, adottando comportamenti che ragionevolmente ne impediscano l'uso improprio da parte di terzi o che consentano il determinarsi di impatti ambientali non presidiati.

1.5) TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

A) TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI

I Destinatari devono assicurare, nell'ambito delle proprie conoscenze, veridicità, trasparenza, accuratezza e completezza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza. È fatto divieto di qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci, al pubblico, alle autorità di controllo, al collegio Sindacale e ai revisori legali.

Tutti i soggetti che partecipano alla formazione dei suddetti atti, e in particolare l'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico), il direttore generale, ove presente, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998 di B.F. S.p.A., il responsabile delle relazioni con gli investitori di B.F. S.p.A., ed ogni altro soggetto allo scopo preposto da ciascuna delle Società del Gruppo BF, sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che vengono recepite per la redazione degli atti sopra indicati e a fornire tali dati e informazioni in modo tempestivo, accurato e corretto.

B) RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Le Società del Gruppo BF garantiscono la corretta gestione delle informazioni, assicurando il rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali e richiedono ai Destinatari di mantenere il più assoluto riserbo su ogni informazione riservata a loro conoscenza nello svolgimento della propria mansione o durante l'espletamento di obblighi contrattuali. I Destinatari e, in genere, coloro che, nell'esercizio delle proprie attività, acquisiscono documenti, studi, progetti di lavoro (compresi i piani commerciali), processi tecnologici, dati e informazioni di qualsiasi tipo relativi, direttamente o indirettamente, alle attività delle Società del Gruppo BF, hanno l'obbligo di custodirli e proteggerli in maniera adeguata e continua nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalle stesse.

C) INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Nell'ambito delle informazioni riservate sono identificate le informazioni privilegiate (o "*price sensitive*"), ossia quelle informazioni non di dominio pubblico che, se rese pubbliche in modo asimmetrico e/o intempestivo e/o non adeguatamente presentate o verificate, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari, in quanto atte ad essere utilizzate da un investitore ragionevole quale elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

B.F. S.p.A. ha adottato opportune procedure che consentono un'adeguata gestione e protezione delle informazioni privilegiate, anche mediante l'identificazione dei soggetti che hanno accesso a tali informazioni, i quali sono tenuti al rispetto delle suddette procedure.

D) MANIPOLAZIONE DI MERCATO

E' vietato diffondere intenzionalmente notizie false, sia all'interno sia all'esterno, concernenti le Società del Gruppo BF, nonché porre in essere operazioni volte esclusivamente ad influenzare i mercati finanziari, provocando un artificiale rialzo o ribasso nella quotazione di titoli o strumenti finanziari.

E) TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Società del Gruppo BF, nell'espletamento delle loro attività, tutelano i dati personali degli interessati, come definiti dall'art. 4 del Regolamento unico europeo GDPR 2016/679, evitando ogni uso improprio di tali informazioni, nel rispetto delle normative di riferimento e delle procedure aziendali.

Fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali, i Destinatari sono tenuti a trattare i dati personali, dei quali vengano a conoscenza nell'ambito della loro attività, nel rispetto della riservatezza, identità e dignità delle persone fisiche alle quali i dati appartengono.

2) REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER

2.1) RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Le Società del Gruppo BF riconoscono la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo sia costituito dal contributo professionale delle persone che operano nel contesto aziendale, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca. Nella fase di selezione e di assunzione, le Società del Gruppo BF effettuano valutazioni sulla base della corrispondenza tra profili attesi e richiesti e di considerazioni oggettive trasparenti e verificabili. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale dei dipendenti. Le Società del Gruppo BF investono sulla formazione e preparazione professionale dei propri dipendenti al fine di promuovere processi di cambiamento e innovazione.

Le Società del Gruppo BF predispongono procedure aziendali e presidi di controllo in ambito "Salute e sicurezza sul Lavoro" atte ad assicurare che l'ambiente di lavoro sia adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale. I dipendenti osservano diligentemente dette procedure contribuendo, ciascuno per propria competenza, alla propria e altrui sicurezza.

Le Società del Gruppo BF si impegnano affinché ciascun dipendente sia trattato con rispetto e tutelato da ogni illecito condizionamento, disagio, pregiudizio o forma di ritorsione.

Le Società del Gruppo BF vietano abusi e discriminazioni di ogni tipo, basati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulla nazionalità, le opinioni politiche, le appartenenze sindacali, le credenze religiose, l'origine etnica, il sesso, l'orientamento sessuale, l'età e lo stato di salute dei suoi interlocutori.

2.2) RAPPORTI CON I SOCI

Le Società del Gruppo BF mirano a valorizzare il proprio capitale di funzionamento, impegnandosi a misurare i rischi e a remunerarli in modo adeguato, al fine di accrescere la solidità dell'impresa in un'ottica di sostenibilità di medio-lungo termine secondo le regole del mercato e nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

Nello svolgimento delle attività sociali è sempre riconosciuto il prevalente interesse delle Società del Gruppo BF e dei soci nel loro complesso rispetto all'interesse particolare di singoli soci o di gruppi di essi, nel rispetto degli obiettivi di mutualità previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, ove applicabile.

Le Società del Gruppo BF assicurano la piena trasparenza delle scelte effettuate e assumono quale proprio obiettivo quello di sviluppare e mantenere un dialogo costruttivo con i soci. Le Società del Gruppo BF forniscono tempestivamente ai soci tutte le informazioni che possono influire sulle loro decisioni di investimento, affinché sia per loro possibile operare scelte informate e consapevoli.

2.3) RAPPORTI CON I CLIENTI E I CONSUMATORI

Le Società del Gruppo BF perseguono la strada di una continua innovazione attraverso significativi e costanti investimenti nella ricerca e sviluppo e nella sperimentazione, al fine di migliorare costantemente la qualità e la competitività dei prodotti e dei servizi offerti ai clienti e ai consumatori, ponendoli in tale modo al centro della propria catena del valore.

Le Società del Gruppo BF definiscono rapporti contrattuali secondo correttezza e buona fede, nel rispetto di valori ai quali si ispira il presente Codice.

Le Società del Gruppo BF forniscono ai propri clienti e ai consumatori informazioni accurate, complete e veritiere, in modo da consentire loro decisioni razionali e consapevoli, adottando uno stile di comunicazione fondato su efficienza, collaborazione, cortesia e trasparenza.

Le Società del Gruppo BF mettono al centro della propria attività di ricerca e sviluppo, produzione, distribuzione e commercializzazione la totale tracciabilità dei prodotti e dei servizi, in una logica di totale identificabilità degli stessi. Le Società del Gruppo BF che realizzano prodotti destinati al consumo alimentare adottano il principio di precauzione volto, nel rispetto delle norme vigenti, ad evitare l'impiego di organismi geneticamente modificati e contemporaneamente fanno proprie le iniziative finalizzate ad evitare l'impiego di prodotti e processi potenzialmente pericolosi e sostengono le campagne d'informazione sui possibili rischi sia per la salute che per l'ambiente.

Qualità e trasparenza costituiscono per le Società del Gruppo BF i principi base per competere e affermarsi rispetto ai principali *player* nazionali e internazionali.

2.4) RAPPORTI CON I PARTNER

La selezione dei partner industriali, commerciali e finanziari viene effettuata ispirandosi a criteri di professionalità, integrità, trasparenza e imparzialità.

Attraverso i propri comportamenti, i partner sono tenuti a rispettare i valori e le regole di condotta espresse nel presente Codice e, in particolare, a:

- tutelare la rispettabilità e l'immagine delle Società del Gruppo BF;
- preservare l'integrità del patrimonio delle Società del Gruppo BF;
- ispirarsi sempre a principi di lealtà, correttezza e buona fede nei rapporti con le Società del Gruppo BF e con gli stakeholder delle stesse.

I partner devono inoltre conformare la loro attività ai principi del presente Codice anche nelle relazioni con i propri *stakeholder*.

2.5) RAPPORTI CON I FORNITORI

Le Società del Gruppo BF scelgono i fornitori sulla base di criteri dichiarati, trasparenti e verificabili, tenendo in considerazione anche valutazioni con impatto ambientale e sociale, e definiscono con gli stessi rapporti di collaborazione nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice, avendo attenzione ai migliori *standard* professionali e alle migliori pratiche applicabili e cercando di impedire l'insorgenza di problemi e contrasti o situazioni che presentino un potenziale conflitto, come riportato nello specifico Codice di Condotta dei Fornitori, adottato dalle Società del Gruppo BF.

Nei principali contratti si richiede l'impegno dei fornitori al rispetto dei principi della "Dichiarazione dei diritti dell'uomo" e dei valori espressi nel presente Codice.

I fornitori sono oggetto, inoltre, di periodico monitoraggio al fine di favorire solide relazioni tali da incoraggiare comportamenti che alimentino la collaborazione e la reciproca fiducia.

E' obiettivo delle Società del Gruppo BF garantire una continuità di collaborazione che persegua, fra gli altri aspetti, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle reciproche attività.

2.6) RAPPORTI CON GLI ISTITUTI FINANZIARI

Le Società del Gruppo BF intrattengono con gli istituti finanziari rapporti fondati su correttezza e trasparenza, nell'ottica della creazione di valore per tutti gli interlocutori di riferimento.

A tal fine, gli istituti finanziari vengono scelti in relazione alla loro reputazione, anche per l'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

2.7) RAPPORTI CON LE COMUNITA' LOCALI

Le Società del Gruppo BF mirano a essere un punto di riferimento per le comunità locali e per il territorio ove operano e, nel rispetto delle reciproche autonomie, mantengono relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione e si impegnano a considerare la tutela dell'ambiente un dovere costante.

Le Società del Gruppo BF si impegnano a non operare con organizzazioni coinvolte in attività contrarie ai propri valori fondanti.

2.8) RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE ALTRE ISTITUZIONI

Nel rapporto con la pubblica amministrazione e con le altre istituzioni, le Società del Gruppo BF ispirano e adeguano la propria condotta ai principi indicati nel presente Codice di correttezza, trasparenza, onestà e leale cooperazione.

I Destinatari, che agiscono in nome e per conto delle Società del Gruppo BF, nei rapporti con la pubblica amministrazione ispirano la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni della pubblica amministrazione, né tenere comportamenti illeciti che possano alterare l'imparzialità di giudizio.

Sono vietati (i) gli atti o i tentativi di corruzione nei confronti di soggetti pubblici (pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio) e comunque nei confronti di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, sia se commessi direttamente da collaboratori delle Società del Gruppo BF sia se commessi tramite soggetti terzi che agiscano in nome e per conto delle Società del Gruppo BF, (ii) il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri volti a ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte della Unione Europea, dello Stato o di altro ente pubblico, (iii) l'atto di indurre coloro che vengono chiamati a rendere dichiarazioni in procedimenti penali, o alle autorità di vigilanza, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, in particolare quando essi possono legittimamente rifiutarsi di rispondere alle domande poste dall'autorità giudiziaria.

Non è consentita l'erogazione di donazioni, contributi, sovvenzioni e/o altri finanziamenti (diretti e indiretti) ad enti pubblici, comitati e organizzazioni pubbliche.

I rapporti istituzionali con autorità ed enti pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti, nell'ambito delle responsabilità loro delegate e sono esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente.

Le Società del Gruppo BF garantiscono la completezza e l'integrità delle informazioni trasmesse e l'oggettività delle valutazioni, assicurando la tempestività degli adempimenti richiesti.

2.9) RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI E CON LE ASSOCIAZIONI DI SETTORE

Le Società del Gruppo BF si confrontano in modo trasparente, imparziale e integro con le organizzazioni politiche, al fine di rappresentare debitamente le proprie posizioni su argomenti e temi di interesse.

Le relazioni con rappresentanti di organizzazioni politiche e sindacali sono riservate alle competenti funzioni preposte di ogni Società del Gruppo BF.

Le Società del Gruppo BF intrattengono relazioni con associazioni di settore, con l'obiettivo di sviluppare le proprie attività e di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità.

Non è consentita l'erogazione di donazioni, contributi, sovvenzioni e/o altri finanziamenti (diretti e indiretti) a partiti politici, candidati politici e sindacati.

2.10) RAPPORTI CON LE SCUOLE, LE UNIVERSITA' E I CENTRI DI RICERCA

Le Società del Gruppo BF mirano a sviluppare e a garantire l'accesso a un'offerta formativa in ambito agri-tech, anche attraverso collaborazioni con scuole, università e centri di ricerca nazionali ed internazionali, con la finalità di formare capitale umano, contribuendo altresì all'accrescimento della consapevolezza degli operatori del settore agroindustriale sui temi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Le Società del Gruppo BF intrattengono con scuole, università e centri di ricerca rapporti fondati su correttezza e trasparenza, nell'ottica della creazione di valore per tutti gli interlocutori di riferimento.

VI) DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO, SEGNALAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO

1) DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Il Codice costituisce parte integrante del Modello 231 definito e adottato dalle Società del Gruppo BF e ha carattere sovraordinato rispetto a tale documento, in quanto contiene principi etici e di comportamento ai quali i Destinatari e le terze parti devono attenersi.

Le Società del Gruppo BF si impegnano, pertanto, a diffondere internamente ed esternamente le regole comportamentali in esso contenute, mediante iniziative di comunicazione specifiche e differenziate a seconda degli interlocutori, al fine di assicurare che l'attività societaria sia svolta in conformità con i principi etici richiamati.

I dipendenti delle Società del Gruppo BF sono tenuti a partecipare attivamente alle iniziative di formazione organizzate dalle Società del Gruppo BF in relazione a tali tematiche, a osservare e a far osservare i principi del Codice e a segnalare tempestivamente ogni caso di sospetta violazione.

2) SEGNALAZIONI DI INOSSERVANZE DEL CODICE ETICO

E' dovere dei Destinatari del Codice segnalare prontamente ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nello stesso.

La segnalazione può essere presentata al gestore del canale di segnalazione designato da ogni Società del Gruppo BF ("Gestore del canale"), utilizzando una delle seguenti modalità:

- **in forma scritta** attraverso la piattaforma digitale "*My Whistleblowing*", accessibile mediante collegamento dai siti web delle Società del Gruppo BF ovvero da quello di B.F. S.p.A., oppure inviando una lettera a mezzo posta ordinaria in una busta chiusa sulla quale dovrà essere indicata la dicitura "*Riservata al Gestore del Canale di segnalazione della società _____*", precisando la denominazione e l'indirizzo della Società del Gruppo BF alla quale si riferisce la segnalazione, e all'interno della quale dovrà essere inserita la lettera di segnalazione e una seconda busta chiusa contenente l'indicazione delle generalità del Segnalante;

- **in forma orale** attraverso la piattaforma digitale “*My Whistleblowing*”, accessibile mediante collegamento dai siti delle Società del gruppo BF ovvero da quello di B.F. S.p.A., disponibile per la registrazione della segnalazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le Società del Gruppo BF si impegnano affinché i soggetti che forniscono segnalazioni non siano sottoposti, anche solo indirettamente, a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e ad implementare misure atte a tutelare la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti e della reputazione delle Società o delle persone ingiustamente coinvolte. L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevano o siano coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La gestione delle segnalazioni è gestita nel rispetto della normativa privacy vigente.

3) SISTEMA SANZIONATORIO

Le Società del Gruppo BF considerano il rispetto del Codice parte integrante degli obblighi contrattuali assunti dai Destinatari, nell'ambito dei rapporti instaurati.

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel Codice e/o nelle procedure o nelle disposizioni di legge in esso richiamate, potranno essere adottati a carico dei Destinatari responsabili di tali violazioni opportuni provvedimenti per la tutela degli interessi aziendali che, compatibilmente con la normativa applicabile ed il rispetto del principio di proporzionalità, potranno determinare la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni subiti.

* * * * *